



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con delibera di consiglio comunale n. del

INDICE:

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE SAGRE

Art. 3 - ISTITUZIONE E FORMULAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SAGRE

Art. 4 - DOMANDE DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE

Art. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.

Art. 6 - CRITERI DI PRIORITA' PER DOMANDE DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE

Art. 7 - SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA

Art. 8 - REQUISITI DI QUALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 10 - INSTALLAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art. 11 - SPETTACOLI VIAGGIANTI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI

Art. 12 - PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONE

Art. 13 - ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

)

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'attività di trattenimento e svago e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, di cui agli artt. 68 e ss. e 103 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELLE SAGRE

Per sagre si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Art. 3 - ISTITUZIONE E FORMULAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SAGRE

E' istituito il Calendario delle sagre che viene predisposto annualmente, unitamente alle altre manifestazioni, sentita la consulta delle associazioni, ed approvato dalla giunta comunale.

Art. 4 - DOMANDE DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE

Le domande di inserimento nel Calendario delle sagre devono essere presentate dagli organizzatori entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad eccezione di quelle relative a manifestazioni nuove e/o straordinarie di cui al successivo art. 5, lett. b).

In tali istanze devono essere dichiarati:

- a) denominazione, ragione sociale, e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- b) generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo rappresentante;
- c) luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
- d) strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
- e) programma di massima della manifestazione;
- f) generalità del soggetto richiedente l'autorizzazione temporanea per la manifestazione e del responsabile della somministrazione, con gli estremi del titolo abilitativi che soddisfi il requisito professionale per l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

In allegato alla domanda deve essere prodotta, nei soli casi di reiterazione della manifestazione, una relazione illustrativa sullo sviluppo dell'ultima edizione della stessa.

L'inserimento nel calendario comunale annuale è propedeutico all'autorizzazione e senza l'inserimento nel calendario la manifestazione non può essere autorizzata.

Art. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI.

Il rilascio delle relative autorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la durata massima di ciascuna sagra non potrà essere superiore ai cinque giorni consecutivi; nel caso di manifestazioni di rilevanza interregionale o nazionale, la Giunta Comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata dei 5 giorni;
- b) sono escluse da tali restrizioni le nuove e/o straordinarie manifestazioni organizzate dai partiti, dalle associazioni sindacali e dagli organismi religiosi, che potranno essere autorizzate anche in deroga alla durata massima di cui sopra;
- c) nel Comune è vietata la sovrapposizione di manifestazioni, mentre dovrà essere evitato, di norma, lo svolgimento contemporaneo di sagre anche se in aree diverse. A tal fine gli organizzatori dovranno preliminarmente concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni;
- d) le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, possono avere diversa denominazione purchè siano sempre protese all'affermazione dell'unità del Comune;
- e) i soggetti organizzatori devono essere in regola con i pagamenti relativi all'utilizzo di strutture comunali;
- f) le manifestazioni non possono avere un fine di lucro e i fondi raccolti devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla beneficenza; il comune può all'uopo chiedere documentazione comprovante la predetta destinazione.
- g) i soggetti organizzatori di sagre che si svolgono su suolo privato devono allegare alla richiesta di inserimento dell'attività nel calendario comunale annuale la ricevuta di versamento della somma di euro **300,00** (euro trecento/00) per il primo giorno, ed euro **200,00** (euro duecento/00) per ogni giorno successivo al Comune di Bracigliano.
- h) i soggetti organizzatori di sagre che si svolgono su suolo pubblico devono allegare alla richiesta di inserimento dell'attività nel calendario comunale annuale la ricevuta di versamento della somma di euro **500,00** (euro cinquecento/00) il primo giorno, ed euro **300,00** (euro trecento/00) per ogni giorno successivo al Comune di Bracigliano.

La Giunta può disporre annualmente una deroga motivata.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima del giorno di inizio della manifestazione con l'allegata documentazione richiesta nei precedenti punti.

Art. 6 - CRITERI DI PRIORITA' PER DOMANDE DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE.

Ai fini dell'inserimento nel calendario delle sagre, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni in possesso dei seguenti requisiti:

1. svolgimento da maggior numero di anni a partire dal 1990;
2. unicità nella promozione di particolari prodotti locali;
3. chiara connotazione di rievocazione storica legata al territorio;
4. iniziative in collaborazione tra soggetti promotori.

A parità di edizioni svolte, verrà accolta la domanda presentata in data anteriore.

Le richieste inerenti le manifestazioni nuove e/o straordinarie di cui all' art. 5, lett. b), verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano la stessa località, i cui periodi vengano a sovrapporsi e/o coincidere, la precedenza verrà accordata dalla giunta comunale secondo i criteri sopra elencati, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti di rettificare il periodo di svolgimento nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 45 lett. c).

Art. 7 - SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra dopo la formulazione del calendario, potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere c) del precedente art. 5.

Art. 8 – PRESENTAZIONE DOMANDA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La segnalazione certificata di inizio attività temporanea di somministrazione nonché la richiesta di registrazione sanitaria per tale attività, vanno presentate al comune , in duplice copia, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e devono contenere i seguenti dati:

1. planimetria e relazione tecnica dei luoghi, contenente il rispetto delle norme igienico-sanitaria, sicurezza, ambiente nonché il rispetto delle norme sull'autocontrollo della filiera alimentare.
2. elenco dei fornitori delle materie prime alimentari;
3. auto-dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno ad usare posate in materiale durevole o biodegradabile e carta riciclata e/o certificata con marchi che ne attestano la sostenibilità ambientale;
4. auto-dichiarazione del legale rappresentante contenente l'indicazione del nominativo del responsabile per la gestione dei rifiuti;
5. dichiarazione del legale rappresentante che attesti il possesso da parte del personale che opera nell'ambito della somministrazione del corso HACCP;
6. dichiarazione in merito al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010;
7. dichiarazione del legale rappresentante o preposto all'attività di somministrazione attestante il possesso del requisito professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
8. Nel caso di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (debitamente attestata da apposita dichiarazione del responsabile della manifestazione) è richiesto esclusivamente il possesso dei

requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dall'inserimento nel calendario annuale dell'anno successivo.

Art. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Durante le manifestazioni è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti. Nell'ambito della manifestazione il soggetto organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti, così da poter avere un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della manifestazione stessa.

I grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente negli appositi contenitori messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il soggetto organizzatore è tenuto a lasciare l'area di svolgimento della manifestazione libera da rifiuti e in ordine.

Art. 10 - INSTALLAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA

Le manifestazioni devono ottenere le autorizzazioni per la pubblicità temporanea, rispettando i tempi e le procedure previste dal regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere collocati nel rispetto del vigente Codice della Strada.

Art. 11 - SPETTACOLI VIAGGIANTI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI

Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità agli organizzatori delle manifestazioni è consentita l'installazione di spettacoli viaggianti, per la durata della manifestazione, previa richiesta delle autorizzazioni previste per legge.

Art. 12 - PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONE

Trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione devono essere richieste le specifiche autorizzazioni secondo le procedure vigenti.

Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la concessione dell'area sulla quale si realizzerà l'iniziativa o comunque dimostrare la disponibilità della stessa.

Art. 13 - ORARI E LIMITI DI RUMOROSITA'

Le attività rumorose previste nel programma delle manifestazioni (concerti, spettacoli e simili) devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze e regolamenti comunali. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori.